

LOTTO 1 – RCTO

Quesito 1: “statistica sinistri sopra SIR degli ultimi 5 anni con breve descrizione dell’evento”

Risposta 1: dati presenti nelle statistiche pubblicate.

Quesito 2: “conferma che non ci sono sinistri sopra la SIR di € 100.000,00”

Risposta 2: Negativo. È presente un sinistro sopra SIR dell’anno 2014, regolarmente indicato nella relativa statistica.

Quesito 3: “Indicazione delle RAL”

Risposta 3: Le RAL calcolate fino al 30.06.18 ammontano ad € 7.496.481,00.

LOTTO 2 – RC PATRIMONIALE

Quesito 4: “ammontare delle RAL”

Risposta 4: Vedi risposta 3.

Quesito 5: “possibilità di gestire con polizza stand alone la copertura del dipendente pubblico incaricato della progettazione (ex Merloni), quindi con polizza singola e non con l’emissione di appendice alla polizza colpa lieve”

Risposta 5: Negativo

Quesito 6: “conferma che le esclusioni riportate art. 5 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE, relativamente alla copertura del Dipendente tecnico incaricato della progettazione, sono da intendersi in aggiunta alle esclusioni riportate all’art. 16 – Rischi esclusi dall’assicurazione Sezioni I”

Risposta 6: Il riferimento all’art. 5 – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE, relativamente alla copertura del Dipendente tecnico incaricato della progettazione è errato. Se il riferimento è all’art 6 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE, relativamente alla copertura del Dipendente tecnico incaricato della progettazione, si dà conferma di quanto richiesto.

Quesito 7: “possibilità di eliminare dal terzo comma dell’art. 12 – titolarità dei diritti nascenti dalla polizza, il diritto di rivalsa del contraente come da sentenza di Luglio 2011, di cui riporto di seguito: Luglio 2011 è stata depositata la sentenza n. 319/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione giurisdizionale per l’Emilia Romagna - prendendo in esame alcune polizze contratte da un Ente pubblico, tra le quali quella di Responsabilità Civile Patrimoniale, entra nel merito della previsione di cui sopra esprimendo: (i) l’opinione di illegittimità e impossibilità da parte dell’Ente Pubblico di esercitare la rivalsa nei confronti del dipendente che abbia cagionato un danno in ragione dell’esclusivo potere del Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti di esperire una tale azione. (ii) Conseguentemente l’illegittimità della copertura assicurativa della predetta azione di rivalsa. Allego quindi uno stralcio della sentenza in questione: “Da questo principio deriva quello della responsabilità amministrativa del pubblico dipendente, che regola appunto “il lato interno” della responsabilità, cioè la fase della rivalsa, attribuita alla giurisdizione contabile. Conseguentemente, ogni regolazione assicurativa che trasferisca il rischio del risarcimento sull’assicuratore, coprendo anche i fatti gravemente colposi, fa venire meno lo stesso “danno indiretto” e quindi il sistema della responsabilità amministrativa. Difatti, proprio per effetto della giurisdizione contabile, la “rivalsa” dell’assicuratore, prevista dall’art. 1916 c.c. non potrebbe avere luogo, in quanto l’unico in grado di esercitarla è il p.m. presso la Corte dei conti (in ragione degli artt. 18, 22 e 23 del T.U. 3/1957). Rivalsa che il PM contabile potrà esercitare solo per i soggetti dei quali la P.A. debba rispondere civilisticamente e che sono in “rapporto di servizio” con essa. Infatti, è proprio il “rapporto di servizio”, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che viene a tracciare i

“confini” della giurisdizione contabile e quindi della responsabilità amministrativa. In sostanza, è lo "statuto" dell'art. 28 cost. che in ambito pubblico deve prevalere, imponendo eventuali correzioni alla disciplina contrattuale, anche di derivazione codicistica, che comunque rimane dispositiva in quanto prevista "salvo patto contrario".”

Risposta 7: Negativo

Quesito 8: “conferma dell’assenza di sinistri dal 2015 ad oggi”

Risposta 8: Confermato.

LOTTO 3 – ALL RISKS PATRIMONIO

Quesito 9: “elenco degli immobili di proprietà dell’ente con ubicazione, destinazione e valore di ricostruzione”

Risposta 9: i dati sono contenuti negli allegati al Bilancio del Comune, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.terni.it, SEZIONE “amministrazione trasparente”, SOTTO SEZIONE “bilanci”.

Quesito 10: “valore della massima unità di rischio”

Risposta 10: (dati 2015)

- **Palazzo Spada**, P.zza M. Ridolfi n. 1, del valore pari a € 11.000.000,00 (valutazione del fabbricato, con esclusione del contenuto);
- **Biblioteca Comunale**, P.zza della Repubblica 1, del valore pari a € 11.000.000,00 (valutazione del fabbricato, con esclusione del contenuto);
- **Stadio**, del valore di € 20.000.000,00 (costo di ricostruzione).

Quesito 11: “se è possibile soddisfare il requisito CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE mediante la presentazione del frontespizio della polizza e non dei certificati rilasciati da enti pubblici o soggetti privati”

Risposta 11: Negativo.

TUTTI I LOTTI

Quesito 12: “chiediamo di integrare alla statistica sinistri l’annualità 2018 in quanto risulta mancante”

Risposta 12: pubblicato nei documenti.